CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO Piedimonte Matese (CE)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 4 Determinazione e modulazione del Fondo
- Art. 5 Beneficiari
- Art. 6 Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 7 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 8 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 9 Suddivisione in lotti
- Art. 10 Centrali di committenza

CAPO II - Fondo per lavori

- Art. 11 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 12 Graduazione del fondo incentivante
- Art. 13 Disciplina delle varianti
- Art. 14 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 15 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 16 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 17 Graduazione del fondo incentivante
- Art. 18 Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 19 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

- Art. 20 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 21 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 22 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 23 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 24 Principi in materia di valutazione
- Art. 25 Coincidenza di funzioni
- Art. 26 Funzioni articolate e singole
- Art. 27 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 28 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 29 Conclusione di singole operazioni
- Art. 30 Liquidazione limiti

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1.II presente regolamento definisce la disciplina per la determinazione, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche previsto dall'art. 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. In tal contesto, con il regolamento *de quo* il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano intende dare attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici ed agli amministrativi svolgenti le funzioni di cui all'art. 113, 2° comma del D. Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità "*Codice*") nonché ai loro collaboratori.

Art. 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "Codice": il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- "Funzione tecnica": specialità professionale ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo per l'espletamento delle attività di cui all'art.113, 2° comma del *Codice*, qui indicate al successivo art. 5:
- "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche": la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e dell'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;
- "Fondo per l'innovazione": la quota percentuale (20 %) del "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche", destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi dei cittadini;
- "Fondo per le funzioni tecniche": la quota percentuale (80%) del "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche", destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, 2° comma, del *Codice*, qui indicate al successivo art. 5;
- "Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)": il dipendente dell'Ente nominato ai sensi della normativa vigente per gestire le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- "Tecnici qualificati": i soggetti -dipendenti dell'Ente- in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di verifica dei livelli progettuali, direzione lavori o dell'esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e statico o della verifica di conformità, nonché per tutte le attività tecniche non assegnate direttamente al R.U.P.;

- "Amministrativi qualificati": i soggetti -dipendenti dell'Ente- in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di predisposizione, di espletamento e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dell'esecuzione, della verifica di conformità, per le competenze di natura amministrativa;
- "Collaboratori": i soggetti -dipendenti dell'Ente- che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente, attraverso un contributo intellettuale e materiale, all'attività del Responsabile del Procedimento, alla direzione lavori ed alla loro contabilizzazione e, più in generale, a tutte le attività tecniche e amministrative di cui al presente Regolamento, designati dal Dirigente di riferimento ovvero dello stesso Responsabile del Procedimento. Sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Ai fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono direttamente gli elaborati predisposti.

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione

1. Il "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di lavori, di servizi e forniture.

Art. 4

Determinazione e modulazione del fondo

- 1.Il fondo di cui sopra è costituito da un valore non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e forniture posto a base di gara, al netto dell'I.V.A, senza considerare eventuali ribassi in sede di aggiudicazione.
- 2. Detto valore confluisce in un apposito fondo (cd. *Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche*) all'interno del quale:
- la quota dell'80% (cd. *Fondo per le funzioni tecniche*) è ripartita tra i dipendenti dell'Ente di cui al successivo art. 5 in base alle percentuali rispettivamente fissate dai successivi artt. 14 e 19;
- -la restante quota del 20% (cd. *Fondo per l'innovazione*) è destinata **a**) all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; **b**) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della 1. 196/1997; **c**) alla formazione professionale dei dipendenti consortili. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
- 3. L'incentivo per funzioni tecniche, corrispondente all'80% del fondo di cui al 1° comma, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 5

Beneficiari

1. Il Fondo per le funzioni tecniche, pari all'ottanta per cento (80%) delle somme stanziate per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche, è destinato ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, 2° comma, del Codice. Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del *Codice*;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 6

Costituzione gruppo di lavoro

- 1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento della Deputazione Amministrativa su proposta del Dirigente/Responsabile competente, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
- 2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
- 3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
- 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal suddetto Organo di amministrazione su proposta del Dirigente o Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
- 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art. 7

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del diverso grado di professionalità e responsabilità connesso alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 8

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

- 1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro <u>150.000</u> (centocinquantamila/00);
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del *Codice*;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del *Codice* a termini dell'art. 17 dello stesso;
- f) ogni fase di progettazione dell'opera programmata.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a) nonché per ogni attività non incentivata/non incentivabile in forza del presente Regolamento, svolta dai dipendenti e dirigenti incaricati dall'Ente, finanziata con fondi esterni al Consorzio o con proprie risorse finanziarie, le attività tecniche eseguite saranno retribuite con un premio di risultato da fissare mediante specifica contrattazione integrativa aziendale prima dell'emissione del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, fino al 20% delle economie che verranno eseguite negli specifici settori, a discrezione della Deputazione Amministrativa.

Art. 9

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come 'funzionale' (art. 3, lett. qq), ovvero 'prestazionale' (art. 3, lett. ggggg) nel *Codice*.

Art. 10

Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al <u>20</u>% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
- 2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del *Codice*.
- 3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 11

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
- 2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice.

Art. 12

Graduazione del fondo incentivante

- 1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento alla distinzione operata dal *Codice* tra "lavori a rete" e "lavori puntuali".
- 2. La percentuale massima stabilita dal *Codice* è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali				
Pari o superiore a euro 150.000 (soglia minima prevista nel Regolamento)	percentuale del 90%			
Opere a rete				
Pari o superiore a euro 150.000 (soglia minima prevista nel Regolamento)	percentuale del 100%			

- 3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
- a) interventi di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di opere esistenti, sia a rete che puntuali, con importi inferiori ad euro 150.000,00: percentuale del 80 %;
- b) interventi di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di opere esistenti, sia a rete che puntuali, con importi pari o superiori a euro 150.000,00: percentuale del 90 %.

Art. 13

Disciplina delle varianti

- 1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del *Codice* contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
- 2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del *Codice*.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 1 Tabella di ripartizione del Fondo Lavori

Prostorione FASE DELLA PR			ROCEDURA	
Prestazione Programmazione		Affidamento	Esecuzione	TOTALE
PROGRAMMAZIONE	4%	0%	0%	4%
Programmazione della spesa per investimenti	4%	0%	0%	4%
PROCEDURE DI GARA	0%	10%	0%	10%
Predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure per la parte tecnica	0%	5%	0%	5%
Predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure per la parte amministrativa	0%	5%	0%	5%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0%	14%	26%	40%
Responsabile Unico del Procedimento	0%	11%	12%	23%
Supporto tecnico al RUP	0%	3%	3%	6%
Supporto Amministrativo al RUP (liquidazioni, pagamenti, rendicontazioni)	0%	0%	6%	6%
Esecuzione procedure espropriative	0%	0%	5%	5%
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	0%	2%	0%	2%
DIREZIONE DEI LAVORI	0%	0%	41%	41%
Direzione dei lavori	0%	0%	25%	25%
Direttori operativi	0%	0%	11%	11%
Ispettori di cantiere	0%	0%	5%	5%
COLLAUDO	0%	0%	3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo	0%	0%	2%	2%
Collaudo statico (Nel caso di collaudo statico non necessario, la relativa quota è assorbita dalla Direzione dei Lavori e ripartita equamente tra le sottocategorie)	0%	0%	1%	1%
TOTALE	4%	26%	70%	100%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 15

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 16

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Il fondo per servizi e forniture ha lo scopo di:
- incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
- in ogni caso, a termini dell'art. 113, co. 2 del *Codice*, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
- 2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 17

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale da destinare al fondo per servizi e forniture viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto nel valore massimo del 2 %.

Art. 18

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alla percentuale di cui all'art. 17, applicata agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, al netto dell'I.V.A., è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente e confluisce nel fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 19

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 2 Tabella di ripartizione del Fondo Servizi e Forniture

Prestazione	FASE DELLA PROCEDURA			TOTALE
	Programmazione	Affidamento	Esecuzione	
PROGRAMMAZIONE	4%	0%	0%	4%
Programmazione della spesa per investimenti	4%	0%	0%	4%
PROCEDURE DI GARA	0%	10%	0%	10%
Predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure per la parte tecnica	0%	5%	0%	5%
Predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure per la parte amministrativa	0%	5%	0%	5%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0%	20%	20%	40%
Responsabile Unico del Procedimento	0%	12%	12%	24%
Supporto al RUP	0%	8%	8%	16%
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	0%	0%	41%	41%
Direttore dell'esecuzione	0%	0%	25%	25%
Collaboratori	0%	0%	16%	16%
VERIFICA DI CONFORMITÀ / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	0%	0%	5%	5%
Verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione	0%	0%	5%	5%
TOTALE	4%	30%	66%	100%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 20

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del *Codice* è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economie.

Art. 21

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

- 1. Qualora per la particolare natura del progetto si renda necessario attuare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione del collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 2. Si precisa che, in caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante, che costituisce economia del fondo. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal R.U.P. d'intesa con il Dirigente/Responsabile competente.

Art. 22

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del *Codice*.

Art. 23

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, dovuti a cause imputabili al personale incaricato di tale fase, allo stesso non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del *Codice*, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- 3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del *Codice* (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore lavori e suoi collaboratori ed al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori ed al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, dovuti a cause imputabili al personale incaricato di tale fase, allo stesso non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
Tempi di esecuzione	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%

6. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato di cui all'art. 5.

Art. 24

Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Dirigente/Responsabile competente tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- 2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Dirigente/Responsabile competente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 25

Coincidenza di funzioni

- 1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, come di seguito esemplificativamente riportate, si sommano le relative percentuali, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume.
- 2. Elenco, non esaustivo, dei casi di cumulo di funzioni, per i quali si applica il comma 1:
- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e

delibera ANAC n. 206/2018);

- c) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 206/2018);
- d) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- e) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 26

Funzioni articolate e singole

- 1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 27

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 28

Liquidazione dell'incentivo

- 1. La liquidazione del compenso è effettuata dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio, su proposta del Dirigente/Responsabile competente, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli Uffici del Personale/Ragioneria per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
- 2. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile competente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura con il responsabile dell'attività specifica di cui all'art. 26, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni ovvero in forma aggregata, contenente almeno:
- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

- 3. L'incentivo, da cui è esclusa ogni forma di progettazione, viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
- 4. L'incentivo è liquidato, anche parzialmente mediante successivi acconti, ad opera dell'Amministrazione, sulla base dell'effettivo stato di avanzamento delle singole operazioni comprovato da apposita rendicontazione, recante le attività di volta in volta in quota parte concluse da tutte le parti coinvolte nell'appalto per la realizzazione dei lavori, servizi o forniture, disposta dal Dirigente/Responsabile competente.

Art. 29

Conclusione di singole operazioni

- 1. Le prestazioni sono da considerarsi ultimate:
- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 30

Liquidazione - limiti

- 1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
- 2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Campo di applicazione e disciplina transitoria

- 1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del *Codice* e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
- 2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del *Codice* o relative a prestazioni tecniche già regolate da specifici provvedimenti dell'Amministrazione.